

IVA SULLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

IVA AGEVOLATA

10%

IVA ORDINARIA

22%

GAS PER USI CIVILI

480 m³ / anno

Informativa per clienti finali, imprese, enti e condomini. I moduli di richiesta sono documenti separati.

1. Energia elettrica

Il D.P.R. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 103, prevede l'IVA al 10% nelle fattispecie indicate di seguito. Alle forniture prive dei requisiti agevolativi si applica, di regola, l'aliquota ordinaria del 22%.

Categoria	Destinazione ammessa
Imprese estrattive, agricole e manifatturiere	Energia per uso delle imprese appartenenti alle categorie previste, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.
Consorzi di bonifica e irrigazione	Energia per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi.
Uso domestico familiare o collettivo	Impiego abitativo secondo la normativa e la prassi fiscale. Per strutture collettive occorre verificare residenzialità e assenza di impieghi di impresa o di prestazioni rilevanti ai fini IVA, anche esenti.

Condomini e parti comuni

L'IVA al 10% è applicabile alle parti comuni di condomini con utilizzo esclusivamente domestico. La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 142/2021 esamina anche negozi completamente autonomi negli accessi, nelle utenze e nei servizi, esclusi dai riparti e senza collegamenti con le parti comuni: tale situazione va dimostrata, non presunta.

Per usi promiscui non separabili con criteri oggettivi si applica l'aliquota ordinaria. La sola prevalenza residenziale, una stima percentuale o la ripartizione millesimale non dimostrano i consumi domestici agevolabili.

La destinazione effettiva della singola fornitura e i presupposti fiscali devono essere documentati. Il codice ATECO e la denominazione del cliente non attribuiscono, da soli, il diritto all'aliquota ridotta.

GAS NATURALE

REGIMI, SOGLIE E DOCUMENTAZIONE

2. Regime IVA distinto dall'elettricità

Destinazione del gas	Regime applicabile
Imprese ammesse dal n. 103	10% per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese poligrafiche, editoriali e simili, quando ricorrono i presupposti.
Produzione di energia elettrica	Il n. 103 comprende il gas destinato a imprese che lo impiegano per produrre energia elettrica; gli impieghi misti o di cogenerazione richiedono verifica tecnica e fiscale.
Combustione per usi civili	N. 127-bis: 10% sui primi 480 m ³ annui; 22% sui consumi eccedenti e sulle quote fisse, secondo il regime ordinario.
Altre destinazioni	Di regola 22%, in assenza di una specifica previsione agevolativa.

Gas condominiale: un contratto, una soglia

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera cc), del D.L. 70/2011, convertito dalla L. 106/2011, il limite di 480 m³ annui si applica a ogni singolo contratto di somministrazione per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari servite. Non si moltiplica per il numero degli appartamenti.

Ambiens gestisce lo scagione civile in fatturazione. Il POD identifica l'elettricità, il PDR il gas: l'agevolazione elettrica non si estende automaticamente al gas.

3. Richiesta, documenti e variazioni

Utilizzare il modulo per imprese ed enti per il regime del n. 103; utilizzare il modulo condomini per l'elettricità domestica delle parti comuni e per comunicare la destinazione del gas. Allegare documento d'identità per dichiarazioni firmate a mano e trasmesse in copia, documentazione dell'attività o degli usi e prova dei poteri di firma quando necessaria.

Ambiens verifica i presupposti: la dichiarazione non trasferisce al cliente la responsabilità fiscale del fornitore. Comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. Rettifiche di periodi precedenti sono valutate separatamente nei termini applicabili. Le richieste IVA non sostituiscono eventuali pratiche sulle accise.

Invio: info@ambiens.it oppure ambiens@pec.it; posta: Ambiens S.r.l., Via Roma 44, 94019 Valguarnera Caropepe (EN).

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

ELENCO ORIENTATIVO ATECO 2025

Divisioni della sezione C della classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025. Elenco orientativo: la qualificazione fiscale dipende dall'attività effettiva, non dalla sola classificazione.

Divisione	Denominazione ATECO 2025
10	Produzione di prodotti alimentari
11	Produzione di bevande
12	Produzione di prodotti del tabacco
13	Fabbricazione di tessuti
14	Fabbricazione di articoli di abbigliamento
15	Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali
16	Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio
17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22	Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche
23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24	Fabbricazione di metalli di base
25	Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche
28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31	Fabbricazione di mobili
32	Altre attività manifatturiere
33	Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature

Le imprese agricole ed estrattive rientrano in altre sezioni ATECO. Le fattispecie editoriali e simili richiedono una verifica specifica dell'attività. Le forniture a grossisti e per immissione nelle reti non sono trattate, essendo questa informativa destinata ai clienti finali.

Riferimenti ufficiali

D.P.R. 633/1972, art. 16 e Tabella A, parte III, nn. 103 e 127-bis; D.L. 70/2011, art. 7, c. 2, lett. cc), conv. L. 106/2011.

Agenzia delle Entrate: circolare 82/E del 07/04/1999; risoluzione 8/E del 19/01/2017; risposta 142 del 03/03/2021.

ARERA: guida alle voci di spesa gas; ISTAT: struttura ATECO 2025.